

# GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2005

## 1. I punti principali e le novità

Il **decreto interministeriale 23 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2005, ha determinato gli importi del diritto annuale per l'anno 2005, lasciando sostanzialmente invariati gli importi stabiliti per l'anno 2004.

- 1) All'articolo 3 viene, infatti, stabilito che per le **imprese iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle imprese, anche se annotate nella sezione speciale, il diritto annuale sarà determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato, che sono rimasti invariati (Si veda la Tavola n. 1).

Al comma 2 del medesimo articolo viene precisato quanto segue:

- a) **nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2004, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2004;**
- b) **nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto per l'anno 2004, le imprese sono tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote.**
- 2) Per quanto riguarda le **modalità e i termini di pagamento** del diritto annuale da parte delle nuove imprese che si iscrivono al Registro delle imprese, l'art. 4, comma 1, prevede che lo stesso possa essere pagato **tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione.**

Tavola n. 1

<b>Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria</b>			
	<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Misure fisse e Aliquote</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>516.456,90</b>	<b>373,00 €</b> in misura fissa
<b>2</b>	<b>516.456,91</b>	<b>2.582.284,50</b>	<b>0.0070%</b>
<b>3</b>	<b>2.582.284,51</b>	<b>51.645.689,91</b>	<b>0.0015%</b>
<b>4</b>	<b>51.645.689,92</b>	<b>e oltre</b>	<b>0.0005%</b> fino ad un massimo di <b>77.500,00 €</b>

## 2. Gli importi stabiliti

Tavola n. 2 – **Importo del diritto annuale**

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare in misura fissa</b>	<b>Importo da pagare in misura variabile <sup>1</sup></b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
<b>Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale</b>	<b>80,00</b>		
<b>Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale</b>	<b>80,00</b>		
<b>Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale</b>	<b>144,00</b>		
<b>Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria</b>		<b>93,00</b>	
<b>Società cooperativa</b>		<b>93,00</b>	
<b>Consorzio</b>		<b>93,00</b>	
<b>Società di persone</b>		<b>170,00</b>	
<b>Società tra avvocati</b>		<b>170,00</b>	
<b>Società di capitali</b>		<b>373,00</b>	
<b>Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato</b>	<b>20% dell'importo dovuto per la sede principale <sup>2</sup></b>		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 120,00 euro.
<b>Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b>	<b>110,00</b>		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

<sup>1</sup> Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2004, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2004. Nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2004, le imprese sono tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote.

<sup>2</sup> Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Tavola n. 3 – Importo del diritto annuale dovuto nella per le eventuali unità locali

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>SEDE</b>	<b>UNITA' LOCALE<sup>2</sup></b>
<b>Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale</b> (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria</b>	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale</b>	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
<b>Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali</b>	<b>93,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Società di persone</b> (SNC – SAS)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
<b>Società tra avvocati</b>	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>
<b>Società di capitali</b> (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Unità locali di imprese con sede principale all'estero</b>		<b>110,00</b>

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI  
DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE, DELL'IMPOSTA DI BOLLO E  
DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2005**

Tavola n. 3°

<b>Tipo di impresa</b>	<b>Diritto di iscrizione</b> (5)	<b>Diritto Annuale</b> (4)	<b>Imposta di bollo</b>	<b>TOTALE DA PAGARE</b> (5) (6)
<b>Imprenditore individuale</b> che si iscrive nella <b>sezione speciale</b>	23,00 / 18,00 (1) (6) (7)	80,00	11,00 (8)	<b>114,00 / 109,00</b> (1)
<b>Imprenditore individuale</b> che si iscrive nella <b>sezione ordinaria</b>	23,00 / 18,00 (1)	93,00	11,00 (8)	<b>127,00 / 122,00</b> (1)
<b>Società semplice agricola</b> , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	80,00	59,00 (10)	<b>157,00</b> (2)
<b>Società semplice non agricola</b> , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	144,00	59,00 (10)	<b>221,00</b> (2)
<b>Società di persone</b> (S.n.c. – S.a.s.)	120,00/90,00 (3)	170,00 (9)	59,00 (10)	<b>349,00 / 319,00</b> (3) (9)
<b>Società tra avvocati</b>	120,00/90,00 (3)	170,00 (9)	59,00 (10)	<b>349,00 / 319,00</b> (3) (9)
<b>Società cooperativa</b>	120,00/90,00 (3)	93,00 (9)	===	<b>213,00 / 183,00</b> (3) (9)
<b>Cooperativa sociale</b>	60,00/45,00 (3)	93,00 (9)	===	<b>153,00 / 138,00</b> (3) (9)
<b>Consorzio, GEIE, Aziende speciali</b>	120,00/90,00 (3)	93,00 (9)	65,00 (10)	<b>278,00 / 248,00</b> (3) (9)

<b>Società di capitali</b> (S.p.a. – S.a.p.a. – S.r.l. – Società consortili)	120.00/90,00 (3)	373,00 (9)	65,00	<b>558,00 / 528,00</b> (3) (9)
<b>Unità locali</b>	23,00 / 18,00 (1)	20% dell'importo dovuto per la sede principale.	===	<b>Variabile</b>

**Note:**

- 1) Il primo importo è riferito alla presentazione della denuncia cartacea, il secondo su supporto informatico o per via telematica.
- 2) Per le società semplici non è previsto il deposito cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica.
- 3) Il primo importo è riferito alla presentazione su supporto informatico digitale, il secondo alla presentazione per via telematica.
- 4) Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà essere pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria) o entro 30 giorni facendo uso del modello F24. Nel caso sia pagato con il modello F24, al modello di iscrizione, si dovrà allegare la copia del modello F24 comprovante l'avvenuto pagamento.
- 5) Tali importi sono **in vigore dal 3 dicembre 2004**. All'importo riportato va aggiunto l'importo previsto per le eventuali unità locali (Vedi: Tavola n. 2)
- 6) Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria, il diritto annuale e l'imposta di bollo andranno pagati secondo le modalità previste dal tipo di convenzione stipulata.  
Nel caso il diritto annuale venga pagato con il modello F24, alla pratica telematica dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello F24, comprovante l'avvenuto pagamento.
- 7) Nel caso di **iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** il diritto dovuto è di **31,00 euro** e l'imposta di bollo di 11,00 euro.
- 8) Nel caso di invio telematico, l'imposta di bollo è di 42.00 euro.
- 9) Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2004, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2004. Nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2004, le imprese sono tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote.
- 10) Tali importi sono **in vigore dal 1° febbraio 2005**.